

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Carlo COCO - Collegio Giudicante n. 3

(Distretti: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L'Aquila, Napoli, Salerno)

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Ho sempre pensato che la fondamentale funzione giurisdizionale per corrispondere ai principi costituzionali e alle giuste aspettative dei cittadini richiede attenzione anche ai profili del buon andamento del Servizio e della credibilità dell'Istituzione, che non sono riducibili al pur elevatissimo impegno e rettitudine richiesti nello svolgimento dell'attività individuale ma vivono anche di un'importante ed ineludibile dimensione collettiva a garanzia dell'essenziale indipendenza interna ed esterna del magistrato. Per questo mi sono da tempo interessato a vari livelli nell'associazionismo e nell'autogoverno della magistratura. Richiesto, ho quindi inteso dare seguito all'impostazione di politica associativa e di autogoverno del gruppo di Autonomia & Indipendenza, che è nato nel 2015 in contrapposizione all'ormai dilagante “correntismo” e che a tale programma si è mantenuto fedele, senza scendere a compromessi e senza “cadute di stile”. Quanto precede nel solco

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Aderisco dalla fondazione al gruppo di Autonomia & Indipendenza, in precedenza e da lungo tempo sono stato associato a Magistratura Indipendente, ivi rivestendo per circa un triennio (2006 / 2009) l'incarico di Segretario generale. Sono stato componente del Comitato direttivo centrale dell'ANM nel quadriennio 2007 / 2011 eletto in “quota” M.I. e nel biennio 2019 / 2021 eletto in “quota” A&I. Ho composto la Giunta sezionale dell'ANM per l'Emilia-Romagna nel triennio 1997 / 2000, presiedendola per un anno, e nel quadriennio 2012 / 2016. Ho promosso molteplici iniziative in ambito associativo. Ne ricordo solo alcune: nel 2006 sono stato tra i promotori della prima assemblea generale dell'ANM autoconvocata dagli iscritti e non dagli organi direttivi; ho condotto nel Comitato direttivo centrale dell'ANM nell'anno 2007 come M.I. una vera e propria battaglia contro la Riforma Castelli / Mastella dell'Ordinamento giudiziario e per l'adozione di forme di agitazione a supporto adeguate (ivi compresa la cessazione protratta nel tempo dei compiti di supplenza svolti impropriamente dai magistrati) rimanendo soccombente rispetto ai gruppi maggioritari di Area ed Unicost, che si limitarono ad indire in estate uno sciopero farsa subito ritirato (si disse infatti, sostanzialmente a ragione, che le modifiche apportate dal Ministro Mastella al testo del precedente Ministro Castelli recepivano le indicazioni di Area); sono stato promotore del Patto per la Giustizia nel 2008, fatto poi proprio dall'ANM, per giungere a prese di posizione e proposte comuni nei confronti del potere politico delle rappresentanze congiunte della magistratura, dell'avvocatura e del personale amministrativo; ho diretto l'opposizione in ANM del gruppo di M.I. nel triennio 2007 / 2011 rispetto alla coalizione di Area e Unicost, rispettivamente capitanate da Cascini e Palamara.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

L'unico incarico fuori ruolo svolto è stato quello di Magistrato segretario presso il CSM per quasi sei anni nel periodo dal 2000 al 2005, addetto alle Commissioni competenti in materia di tabelle, di nomine dei direttivi e semidirettivi, di incompatibilità, di trasferimenti, di valutazioni di professionalità, di stato giuridico dei magistrati. Al termine ho ripreso servizio in primo grado quale giudice del lavoro presso il Tribunale di Bologna.

4) I fatti “dell’*Hotel Champagne*” hanno minato l’autorevolezza e la credibilità dell’organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Assolutamente no: né in sede consiliare, dove non sono state riformate, in senso restrittivo della discrezionalità e dei margini di azione delle “cordate correntizie”, le circolari riguardanti i settori nevralgici delle nomine agli incarichi direttivi e semidirettivi e in cassazione; né in sede associativa, dove l’interpretazione restrittiva dello Statuto da parte dei gruppi maggioritari ha paralizzato la censura almeno sul piano deontologico delle condotte emerse dalle chat di Palamara; né sul piano disciplinare, con le “circolari Salvi”, che hanno comportato la generalizzata archiviazione delle condotte gravemente scorrette emerse. L’impegno dei neo eletti dovrebbe essere, innanzitutto, nel senso della revisione delle circolari consiliari e nel dare attuazione alle normative che scaturiranno dalla Riforma Cartabia, ridimensionandone secondo criteri di compatibilità e ragionevolezza le enunciazioni eversive: ma bisogna volerlo fare (e ciò è tutt’altro che scontato se il sistema elettorale maggioritario del CSM premierà le correnti che nell’ultimo triennio, dopo il maggio 2019, hanno fattivamente operato per “nascondere la polvere sotto il tappeto”) e bisogna saperlo fare (perché se è indubbio che ogni magistrato è idoneo a comporre il CSM non altrettanto scontato e che chi non si è mai occupato di organizzazione e ordinamento giudiziario ne abbia, o riesca ad acquisire in tempi stretti, le necessarie competenza e attitudine).

5) Pensi che la riforma dell’ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Il giudizio complessivo è nettamente negativo perché nulla mi pare tendere effettivamente al miglioramento della funzionalità della Giustizia, vi sono anzi molteplici disposizioni o direttive di carattere disfunzionale o punitivo per i magistrati e la stessa legge elettorale per il CSM, essenzialmente maggioritaria, rafforza, anziché indebolire, il correntismo. Dal giudizio negativo si salvano in parte le disposizioni sulle “porte girevoli” fra magistratura e politica e il ritorno al concorso di primo grado, anche se non viene attuata la profonda riforma del sistema di accesso alla magistratura che invece occorrerebbe.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all’Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Ho partecipato per delega e mi sono espresso a favore dello sciopero, cui ho poi aderito, anche se caldeggiavo in via prioritaria la più incisiva ed efficace proposta di iniziative articolate con sospensione delle udienze per due ore tutti i giorni nell’arco della settimana.

7) Hai aderito all’astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Ho aderito all’astensione per i motivi, sopra sintetizzati, di profonda contrarietà alle linee della riforma Cartabia, in quanto disutili e dannose per la collettività. A fronte delle non infondate perplessità circa lo sciopero manifestate da altri colleghi, e pur ritenendo errato da parte dell’ANM non adottare anche in questo caso la consultazione telematica di tutti gli associati (introdotta sulla

spinta di A&I), ho sostenuto che come categoria abbiamo assolutamente bisogno di una ANM autorevole e non delegittimata: occorre insomma “non gettare via il bambino con l’acqua sporca”.

PARTE PROGRAMMATICA

*L’art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell’ordinamento giudiziario) prevede che nell’istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell’ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

Occorre vedere come verrà esercitata in concreto la delega. Comunque l’incentivazione di questa ulteriore fonte di conoscenza è senza dubbio utile, perché i colleghi sono i più qualificati stakeholder dell’andamento degli uffici e delle sezioni. Più che un punteggio ritengo sarebbe utile l’indicazione delle criticità sia quanto all’organizzazione del lavoro che alla correttezza dei rapporti con i colleghi, il personale ed il Foro.

9) Saresti d’accordo a prevedere la medesima procedura, che contempli il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Sì, senza dubbio, per quanto detto.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell’ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

In astratto sì ma in concreto no. Un rischio presente nei principi della delega, anche laddove si parla di semplificazione, come già sperimentato nella Riforma Castelli-Mastella, è quello di mettere in circolazione troppe carte, pareri e concerti, che si traducono in moltiplicazione e appesantimento delle procedure e in controlli sostanzialmente formalistici e quindi inefficaci. In questo ed in altri settori è importante ridurre all’essenziale il contenuto delle fonti informative, concentrandosi sulle criticità con l’emersione di fatti specifici.

*L’art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti **i soli dati concernenti le criticità**, stabiliti con deliberazione del CSM.*

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

Modelli standard può ragionevolmente significare soltanto maggiore chiarezza e precisione nella compilazione della griglia dei requisiti previsti dalla circolare tabellare, evitando ridondanze e commistione di elementi valutativi e più strettamente organizzativi. Occorre comunque tenere presente le specificità dei singoli uffici ed in primis il dato dimensionale, evitando però la

proliferazione di moduli sul modello, negativo, di rapporti e pareri previsti per gli incarichi direttivi e semidirettivi. Le criticità, da rilevarsi da parte dei colleghi e del Consiglio giudiziario, dovrebbero emergere da un raffronto diretto fra i dati di presenze, flussi e stock da collegare alle previsioni tabellari (non con l'attuale scissione fra Documento organizzativo generale e previsioni tabellari).

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Le osservazioni dei colleghi sono previste nell'iter di formazione delle tabelle e credo che in questa parte il sistema funzioni così come il controllo del Consiglio giudiziario e del CSM.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Per quanto a mia conoscenza, avendo composto il Consiglio giudiziario, in caso di osservazioni si procede già ad interlocuzione e / o istruttoria e viene dato conto dei risultati con l'espressione del parere. Nella mia esperienza per questa parte il sistema funziona.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Occorre procedere con maggiore decisione sulla via più di recente intrapresa dal CSM (rispetto ai primi anni di vigenza della Riforma Castelli-Mastella) nel senso della tabellarizzazione dei progetti organizzativi, adottabile in via d'interpretazione e di direttiva, con la previsione di criteri predeterminati ed oggettivi di assegnazione e coassegnazione degli affari, che consentano anche, raccordati ai dati di flusso e di "peso" degli stessi, la verificabilità dell'equa distribuzione, quantitativa e qualitativa dei procedimenti.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

La tabellarizzazione dei progetti organizzativi delle Procure, anche con riguardo alle deroghe nell'assegnazione degli affari, costituisce efficace antidoto alla personalizzazione nel Capo dell'ufficio della funzione requirente, con conseguente eccesso di discrezionalità, "appetiti esterni" e mortificazione dell'indipendenza che a ogni magistrato, anche del p.m., va riconosciuta.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Nel solco già indicato attualmente è prevista la consultazione dei colleghi nella redazione del progetto organizzativo e la possibilità di formulazione di osservazioni, a cui va dato lo stesso rilievo che in materia di tabelle degli uffici giudicanti.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Occorre vedere se e in che termini verrà esercitata la delega che, allo stato, prevede l'espressione di un semplice parere: in realtà la competenza del Ministro è limitata, ai sensi dell'art. 110 Cost., alla organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e non si estende all'organizzazione dell'attività giudiziaria dei magistrati. Dubito dell'efficacia di un conflitto di attribuzioni in epoca di valorizzazione di ulteriori stakeholder con l'implementazione del ruolo dell'avvocatura nei consigli giudiziari.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Di principio, e il discorso va in parallelo a quello per le tabelle degli uffici giudicanti, l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia, in particolare in presenza di osservazioni e di parere non unanime del Consiglio giudiziario: a ciò contrasta però, dal punto di vista dell'efficacia, il rilievo dei tempi assai lunghi di esame di queste pratiche al CSM.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Rilevo innanzitutto che la formulazione della delega al Governo sul punto non è affatto chiara. In ogni caso occorre operare affinché le prerogative riconosciute siano incardinate sulla segnalazione di fatti specifici, com'era già ora e come è opportuno, per l'apporto informativo, ed adeguato, rendendo trascurabile la possibilità di condizionamento. Va da sé che dovrà prevedersi la possibilità d'interlocuzione del magistrato e del capo dell'ufficio e l'istruttoria del Consiglio giudiziario anche e proprio sotto il profilo dell'eventuale latenza di un conflitto d'interessi.

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

La domanda contiene già l'indicazione degli indici di cui va imprescindibilmente tenuto conto ma mi pare che lo si faccia già ora sulla base degli elementi anche comparatistici forniti dall'autorelazione del magistrato e dal rapporto del capo dell'ufficio: occorre continuare a tenere ben distinti i parametri della capacità organizzativa ed invece della produttività numerica del lavoro.

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Proporrei la formulazione di tali valutazioni in via esclusiva da parte del Consiglio giudiziario, che meglio è in grado di valutare la professionalità su un panorama più ampio, con maggior distacco, in chiave comparatistica e mediante sintesi del complesso degli elementi conoscitivi acquisiti: e qui si torna al concetto che i rapporti e pareri debbono essere strettamente ancorati ai "fatti" e non a perifrasi ed aggettivazioni. Il pericolo da sventare è quello, altrimenti, del netto incremento del potere di condizionamento e "ricatto" del capo dell'ufficio.

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale)

o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

La delega sul punto si presta a due immediate osservazioni: ancora una volta si mette in movimento una massa di carte, col campionamento dei provvedimenti e con l'acquisizione di rilevazioni statistiche (allo stato inesistenti e solo apparentemente di facile approntamento mediante elaborazione di opportuno algoritmo sulla base-dati dei nostri sistemi informatici, stante anche l'indeterminatezza del concetto di esito degli affari), e ancora una volta la montagna partorirà il topolino poiché è chiaro a tutti – ma anche in questo è importante la selezione per competenza, attitudini ed esperienza dei componenti del CSM – che la “gravità” dell'anomalia va rapportata a un prodotto giuridico, che per natura ha margini di variabilità ed opinabilità elevatissimi. Basta in proposito avere ben presenti ed esigere che siano applicati i criteri di riconoscimento della responsabilità professionale dell'avvocato, che sono ristrettissimi, limitati a violazioni formali eclatanti e mai invadono il particolare dell'interpretazione giuridica. La valutazione poi non può che essere combinata, a partire dal dato quantitativo con obbligatoria verifica, e non solo per campionamento, di quello qualitativo, con garanzia di interlocuzione in proposito del magistrato e del capo dell'ufficio.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Certamente il compito va assegnato all'ufficio e non al magistrato. E' l'ufficio statistico che deve elaborare i prospetti statistici, sia di percentuali di riforma dei provvedimenti, sia d'individuazione dei numeri di r.g. e sulla base di questi deve essere fatto il campionamento, in applicazione di criteri indicati dal CSM, da parte del personale che deve avere accesso alla base dati degli altri uffici: allo stato col SICID mi risulta che l'accesso dall'appello al primo grado è parziale e complesso. Vorrà dire che stabilizzeremo gli attuali “addetti all'Ufficio per il processo” per effettuare queste rilevazioni ed acquisizioni documentali.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

La questione della mancata fissazione dei carichi esigibili a vent'anni dalla loro previsione (nel 2001 ero alla Segreteria del CSM e proposi invano di adottare l'impostazione semplificata e del tutto ragionevole immediatamente adottata dai Giudici amministrativi e che loro non ha dato problemi e soltanto benefici) è una vergogna ed è colpa esclusiva di noi magistrati e segnatamente di quelle correnti che si autodesignano come rappresentative dei più bravi, che hanno sempre espresso il timore che i colleghi non partecipassero all'opera di risanamento della Giustizia, costituendo e ricostituendo commissioni volte a mastodontiche e del tutto inconcludenti statistiche e medie d'ogni genere, ecc. Nelle considerazioni precedenti sta la risposta con riguardo all'urgenza e con riguardo al contenuto della proposta (quella del G.A. soltanto declinata per la pluralità di funzioni del G.O., ma sulla base dei medesimi criteri assolutamente semplificati e sommari, da porsi a cornice dei Programmi annuali di gestione).

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Salva la sollecitazione del riempimento degli organici e di una seria politica di gestione del turnover del personale amministrativo, allo stato la questione si pone in termini di corretta elaborazione dei Programmi annuali di gestione, che dovrebbero fotografare le effettive condizioni di operatività degli uffici con la prescritta partecipazione ed apporto dei colleghi.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

La partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione è già prevista e nelle realtà che conosco è proficuamente operativa, anche in senso riduttivo degli obiettivi di produttività in coerenza con la maggiore complessità qualitativa del contenzioso.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

L'intervento per il recupero dei ritardi nel deposito dei provvedimenti è per sua natura concordato tra capo dell'ufficio, presidente di sezione e magistrato e in ipotesi di dissenso la procedura è quella tabellare.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento*

dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se attribuibili al magistrato.

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di “omessa collaborazione” da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

L'ipotesi esula dal conoscibile, salvo si sia in presenza di un vero e proprio pelandrone e lavativo. Potrebbe pensarsi, alla luce anche del quesito precedente, che il programma di smaltimento sia definito unilateralmente dal presidente di sezione in termini irragionevoli del tipo: “devi depositare le sentenze che hai in decisione entro tre mesi”. In questo caso l'interessato dovrebbe da subito tutelarsi con le osservazioni in cui espone le ragioni dell'infattibilità e adire le istanze superiori del capo dell'ufficio e del consiglio giudiziario.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

No, per le ragioni di inverosimiglianza della fattispecie già esposte e sicuro del buon senso dei componenti la categoria cui appartengo, ritengo che l'ipotesi disciplinare non avrà seguito e quindi non sia affatto opportuno “ricamarci” sopra.

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

La messa in mora discende dai solleciti che saranno intervenuti ad attenersi al programma di smaltimento. Dopo di che varrebbero le comuni regole del procedimento disciplinare.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Sono quelle già previste per il contiguo addebito disciplinare del ritardo nel deposito dei provvedimenti.

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.***

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

A parte l'attuale indeterminatezza della delega comunque è chiaro che si tratta della normativa secondaria emanata dal CSM e delle “disposizioni di attuazione” adottate dai capi degli uffici.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

La risposta è già contenuta nella domanda rivolta in positivo e l'argine al verticismo emerge dalla precedente risposta su chi deve esprimere il giudizio di discreto, buono e ottimo. Ma in generale l'interlocuzione preventiva, la possibilità di esprimere osservazioni e controdeduzioni e di richiedere l'audizione personale in tutte le materie tabellari, in sede di programmi di gestione e di valutazioni di professionalità sono adeguati antidoti, se attivati, al verticismo degli uffici giudiziari, in combinazione con i criteri di valutazione periodica dei dirigenti e semidirettivi e della maggiore partecipazione dei colleghi anche in questo caso prevista.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Le direttive non possono riguardare l'interpretazione di norme di diritto e in questo campo non sono neppure vincolanti per il singolo magistrato gli indirizzi adottati in sede di riunioni di coordinamento ex art. 47 O.G.

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Mi risulta che anche presso le Procure si discute in riunioni degli indirizzi da assumere di fronte a nuove norme o evoluzioni giurisprudenziali ma anche questi non sono ex se vincolanti. Mi risulta che vengano adottate dai Procuratori direttive che affrontano congiuntamente questioni interpretative incidenti e per quanto incidenti su aspetti organizzativi. La vigente circolare sull'organizzazione delle procure prevede poi opportunamente, a tutela dell'autonomia del sostituto, che il procuratore ha un obbligo di interlocuzione col sostituto e, in caso di permanente dissenso, può revocare l'assegnazione del procedimento con provvedimento motivato. Va da sé che un esercizio "abusivo" o eccessivo del potere di avocazione rifluisce sulla valutazione periodica del dirigente.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Credo che sul punto si pone un problema di compatibilità costituzionale, tenuto conto che vi è una decisione del Consiglio europeo che raccomanda la possibilità di osmosi tra le funzioni giudicanti e requirenti: farei leva su questo per arrivare a una modifica normativa.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Circa la composizione delle commissioni esaminatrici la delega è vincolante. La differenziazione della composizione della segreteria del CSM con un terzo di dirigenti amministrativi, rispetto all'ufficio studi, è opportuna per la maggiore delicatezza delle funzioni del primo organismo. La possibilità di conflitti d'interesse per professori e avvocati va limitata mediante la previsione di incompatibilità in termini di non esercizio della professione per gli avvocati e di non partecipazione ad organismi politico-elettivi per entrambe le categorie.